



Regione Lombardia



PROTOCOLLO D'INTESA TRA REGIONE LOMBARDIA E APILOMBARDA (Federazione Regionale fra le API della Lombardia)

per la sperimentazione delle azioni necessarie all'attuazione dell'art. 4 della legge regionale n° 12 del 4.8.2003 "norme relative a certificazioni in materia di igiene e sanità pubblica" e per la promozione della salute dei consumatori.

1. PREMESSA

La Legge Regionale 4 agosto 2003 n. 12, prevede all'art. 4, punto 2: che "Gli operatori addetti alla produzione, preparazione, somministrazione e distribuzione di alimenti sono tenuti a ricevere adeguata preparazione igienico-sanitaria prima dell'inizio dello svolgimento dell'attività lavorativa e ad essere aggiornati con periodicità biennale. L'onere della formazione ed aggiornamento è a carico dei datori di lavoro, come definiti dal Decreto Legislativo 26 maggio 1997, n. 155". Il presente protocollo intende facilitare l'attuazione degli adempimenti sopra previsti, in particolare per ciò che concerne quanto stabilito dal comma 2 del suddetto articolo, e nello specifico, relativamente alle imprese di piccole e medie dimensioni, dove può risultare più difficile realizzare iniziative di formazione inerenti l'igiene degli alimenti. Resta comunque inteso che iniziative di formazione adottate in proprio inerenti l'igiene degli alimenti dalle industrie alimentari sono comunque valide ai sensi di quanto previsto dal Decreto Legislativo 155/97.

Il presente protocollo viene adottato, in via sperimentale, per il periodo di anni 2 dal momento della sua sottoscrizione.

2. DESTINATARI

Destinatari dell'attività formativa prevista dalla norma e oggetto del presente protocollo, sono tutti gli addetti (per opportunità tali soggetti saranno così definiti in seguito) dell'impresa a qualsiasi titolo impegnati (titolari, collaboratori, anche familiari, stagionali, occasionali, dipendenti, ecc.) che svolgono o devono svolgere attività di produzione, somministrazione, preparazione, trasformazione, vendita e distribuzione di prodotti alimentari. Rientra tra le categorie di addetti sopra descritte anche il personale non direttamente dipendente, ma che viene reclutato, anche per prestazioni occasionali, tramite aziende fornitrici di servizi o simili.

3. SOGGETTI ATTUATORI DELLE INIZIATIVE FORMATIVE

I corsi attivati per l'attuazione del presente protocollo sono organizzati dalle associazioni di categoria che vi aderiscono. A tal fine APILOMBARDA si attiverà affinché le Api territoriali ad essa federate verifichino l'opportunità e la necessità di organizzare corsi in via diretta o anche attraverso propri soggetti costituiti a livello provinciale, corsi aziendali ed interaziendali di informazione/formazione per gli operatori citati in premessa, finalizzati al rispetto di corrette prassi sotto il profilo igienico-sanitario e a rendere, quindi, i comportamenti coerenti con la normativa vigente. I suddetti corsi saranno realizzati preferibilmente tenendo conto delle aree di competenza delle ASL.

4. OBIETTIVO

Obiettivo del corso è quello di far acquisire agli addetti le conoscenze fondamentali e le relative competenze circa i principali rischi di ordine microbiologico, chimico e fisico che esistono nei processi di produzione, preparazione, trasformazione, conservazione, somministrazione e distribuzione degli alimenti, i requisiti strutturali, la gestione degli alimenti, l'igiene della persona e dell'ambiente, nonché la prevenzione e la sicurezza dei lavoratori del comparto.

5. DURATA E CONTENUTI

I corsi, della durata di 4 ore d'aula, prevedono i seguenti argomenti:

- ◆ motivazioni all'interesse per l'igiene;
- ◆ contaminazione e conservazione degli alimenti;
- ◆ malattie trasmesse dagli alimenti;
- ◆ procedure di pulizia e sanificazione dell'ambiente e delle attrezzature;
- ◆ igiene personale.

I corsi, ove possibile, saranno organizzati per gruppi di operatori appartenenti a categorie omogenee per attività e merceologia.

6. RUOLO DELLE ASL

Compito delle ASL è quello di verificare che al personale sia stata fornita la formazione e l'addestramento previsto e, soprattutto, che lo stesso dimostri, sotto l'aspetto operativo, di aver compreso i concetti e la loro applicazione. Su richiesta le Aziende Sanitarie Locali della Regione Lombardia, possono collaborare con le Api territoriali, svolgendo un ruolo di indirizzo nella prefigurazione dei percorsi formativi, e fornendo a fini tecnico-scientifici, un eventuale supporto didattico. A seguito dell'esito dell'attività di controllo ufficiale, come anche del monitoraggio di cui ai successivi paragrafi, potranno essere individuati criteri per una crescita culturale dei processi formativi.

7. ORGANIZZAZIONE ATTIVITÀ FORMATIVA

Per garantire un intervento formativo efficace, a ciascuna edizione possono partecipare, di norma, non più di 30 addetti. Stante il numero elevato di potenziali partecipanti può essere necessario stabilire delle priorità nell'individuare i destinatari dei corsi e, quindi, il numero di edizione dei corsi, tenendo presente, ad esempio:

- gli addetti che ancora non hanno seguito iniziative in tal senso;
- gli addetti che necessitano della prima formazione, come indicato dall'art. 4, comma 2;
- categorie che potrebbero, in via prioritaria, essere oggetto di formazione.

Per definire eventuali priorità, le Api territoriali, nelle fasi di organizzazione degli interventi formativi, terranno conto dei criteri sopra indicati.

8. PROFESSIONALITÀ DOCENTI

I docenti saranno individuati tra soggetti (laureati e/o tecnici) qualificati e, possibilmente, con esperienza professionale nel settore, che, comunque, deve essere certificata da specifico curriculum vitae.

9. VERIFICA FINALE

Al termine del percorso formativo verrà effettuata una verifica mediante apposito questionario, eventualmente integrato da un colloquio, davanti ad una commissione, designata dall'organizzatore del corso, tendente a comprovare, per ogni allievo partecipante, le competenze acquisite.

10. CERTIFICAZIONE

A coloro che avranno frequentato il corso e superato la verifica finale, verrà rilasciato, a cura del soggetto organizzatore del corso, un apposito attestato in duplice copia: una per l'interessato ed una per l'azienda presso la quale opera, che ha l'obbligo di conservarlo e di metterlo a disposizione degli organismi di vigilanza e controllo.

11. PRIMA FORMAZIONE

Dall'obbligo di partecipazione alla formazione prevista dall'art. 4, comma 2, possono essere esentati

- gli addetti in possesso di Qualifica Professionale triennale, Diploma di SMS o Diploma di Laurea in discipline attinenti l'igiene dei prodotti alimentari (es. Area Alberghiera e della Ristorazione, Diploma di Dietista, Laurea in Scienza dell'Alimentazione, Scienze e Tecnologie Alimentari, Biologia, Medicina e Chirurgia, ecc...)
- quanti, sia come responsabili che come addetti, hanno già frequentato un corso, della durata di minimo 4 ore, sulle problematiche igienico-sanitarie a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo 155/97, e posseggano al riguardo apposito attestato rilasciato e sottoscritto dall'ente formatore e di cui esista riscontro nella documentazione relativa all'autocontrollo;
- gli apprendisti che, durante il corso di formazione obbligatoria esterno abbiano partecipato a specifici moduli riguardanti le problematiche igienico-sanitarie i cui contenuti siano riferibili a quanto indicato nel precedente articolo 5;
- coloro che hanno partecipato ai corsi per l'iscrizione al Registro delle imprese Esercenti il Commercio (REC)
- coloro che hanno partecipato ai corsi per l'iscrizione al registro delle imprese turistiche

12. MONITORAGGIO DELL'ATTIVITÀ FORMATIVA E ATTIVITÀ AGGIORNAMENTO

Le parti sottoscriventi il presente protocollo si impegnano a realizzare nel periodo di vigenza dello stesso una attività di monitoraggio sui contenuti e sui livelli di qualità delle attività formative realizzate, anche al fine di adeguare costantemente i programmi in relazione alle diverse esigenze del settore. Ciò anche al fine di definire l'attività di aggiornamento continuo, di cui all'articolo 4, comma 2, della Legge Regionale 13/2003, che riguarderà, tra l'altro, eventuali elementi innovativi rispetto agli argomenti dei corsi di prima formazione. Per gli operatori di cui al precedente punto 11, l'obbligo di aggiornamento biennale dovrà essere adempiuto entro il termine di due anni dall'entrata in vigore della legge regionale 4 agosto 2003, n. 12.

Assessorato Sanità Regione Lombardia

APILOMBARDA

L'Assessore
(Carlo Borsani)

Il Presidente
(Rodolfo Anghileri)

Milano, 20 dicembre 2004